CAMERA DEI DEPUTATI N. **5544**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(BASSOLINO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto

Presentato al Senato della Repubblica il 29 dicembre 1998
e trasferito alla Camera dei deputati l'8 gennaio 1999

(Relatore: **MERLO)**

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 21 gennaio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, relativa alla chiarezza ed alla proprietà della formulazione del testo:

con riferimento all'articolo 1, si rileva che il senso della disposizione di cui al comma 1, volta a ridurre per il 1999 le aliquote contributive, non appare immediatamente desumibile dalla lettura della norma (la quale parla genericamente di rideterminazione delle aliquote stesse), ma solo dal confronto tra le complesse normative previdenziali vigenti nel settore interessato ed in quello industriale, nonché dal fatto che il successivo comma 2 copre le conseguenti minori entrate per l'INPS: occorre pertanto precisare che si tratta di contributi previdenziali portati in riduzione;

e con le seguenti osservazioni, anch'esse relative alla chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

appare opportuno procedere alla integrazione della relazione tecnica sul comma 2 dell'articolo 1 al fine di rendere ragione della consistenza delle somme che si intendono utilizzare con riguardo alla prima e ultima parte del comma;

con riferimento all'articolo 2, comma 1, si rileva che l'elevazione degli importi previsti a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate anche per il periodo d'imposta 1998 è operata mediante rinvio ad altra disposizione di legge, senza esplicitazione dell'oggetto e della natura della norma richiamata;

all'articolo 2, comma 2, il primo periodo reca un inciso di apertura (« al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico »), che non essendo collegato al dispositivo della norma, potrebbe essere espunto dal testo;

in merito allo stesso articolo 2, comma 2, inoltre, si ripropongono le stesse osservazioni già formulate a proposito dell'articolo 1, comma 1: andrebbe pertanto specificato che le relative somme sono portate in riduzione nei limiti di 40 miliardi;

al fine di evitare discrasie con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2, sembra opportuno riformulare il comma 3 dello stesso articolo prevedendo che l'importo di lire 140 miliardi, ivi menzionato, sia da utilizzare entro il 31 dicembre 1999.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 3, le parole: « Per l'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 1998 »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 2, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito dalla legge 24 luglio 1998, n. 245, sostituendo le parole: « somme residue per il prepensionamento di cui al » con le seguenti: « disponibilita in conto residui dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, del ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto locale e dell'autotrasporto.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.	1. Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « rideterminate con riferimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « ridotte mediante allineamento »;

al comma 2, le parole: « somme residue per il prepensionamento di cui al » *sono sostituite dalle seguenti:* « disponibilità in conto residui dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, del ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « n. 556, » *sono inserite le seguenti:* « recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, »;

al comma 2, primo periodo, le parole: «Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, » *sono soppresse; e la parola:* « rideterminati » *è sostituita dalla seguente:* « ridotti »;

al comma 3, le parole: « Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, ».

Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 302 del 29 dicembre 1998.*

Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di trasporto locale e di autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di evitare gravi ripercussioni di carattere economico-sociale nei relativi settori;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto).

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Oneri indiretti in materia di autotrasporto).

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono elevati rispettivamente a lire 35.500 e lire 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive per l'utilizzazione delle risorse assegnate con il presente articolo, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1998.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*
BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
VISCO, *Ministro delle finanze.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.